

ALLEGATO

N	Nome comune	Denominazione IUPAC Numeri di identificazione	Purezza minima del principio attivo nel prodotto messo sul mercato	Data di iscrizione	Termine per conformarsi all'articolo 16, par. 3 della direttiva 98/8/CE (ad eccezione dei prodotti contenenti più di un principio attivo, per i quali il termine per conformarsi all'articolo 16, par. 3 è quello fissato nelle ultime decisioni di iscrizione relative ai suoi principi attivi)	Scadenza dell'iscrizione	Tipo di prodotto	Disposizioni specifiche (*)
4	Diflufenone	3-[3-(4'-bromo[1,1'-bif- m]l-4-yl)-1,2,3,4- tetraidro-1-naftil]-4- idrossi-2(1H)- benzotioptiran-2-one  Numero CE: non applicabile (n.a.)  Numero CAS: 104653-34-1	976 g/kg	1° novembre 2009	31 ottobre 2011	31 ottobre 2014	14	<p>Per le sue caratteristiche, che lo rendono potenzialmente persistente, bioaccumulabile e tossico o fortemente persistente e fortemente bioaccumulabile, questo principio attivo prima di essere reiscritto nel presente allegato deve essere sottoposto ad una valutazione comparativa del rischio ai sensi dell'articolo 10, paragrafo 5, punto 1), secondo trattino, della direttiva 98/8/CE.</p> <p>Gli Stati membri assicurano che le autorizzazioni siano soggette alle seguenti condizioni:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) la concentrazione nominale del principio attivo nei prodotti non deve eccedere lo 0,0025 % p/p e sono autorizzate solo esche pre-preparate;</li> <li>2) i prodotti devono contenere un agente repulsivo e, se del caso, un colorante;</li> <li>3) i prodotti non devono essere utilizzati come polvere tracciante;</li> <li>4) l'esposizione primaria e secondaria per l'uomo, gli animali non bersaglio e l'ambiente devono essere ridotte al minimo studiando e adottando tutte le misure di riduzione del rischio idonee e disponibili. Tali misure comprendono tra l'altro la desulfurazione ad uso esclusivamente professionale, stabilendo un limite massimo per le dimensioni dell'imballaggio ed introducendo l'obbligo di utilizzare scatole per esche a chiusura protetta e resistenti alle manomissioni.</li> </ol>

(\*) Per l'attuazione dei principi comuni dell'allegato VI, il contenuto e le conclusioni delle relazioni di valutazione sono disponibili sul sito della Commissione: <http://ec.europa.eu/comm/eu/roming/bio/codes/index.htm>

08A06745